



**CAPITOLATO TECNICO  
SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE SEDI DI ARPA  
PUGLIA**

**LOTTO 1: Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili – CIG 7430904FF4.**

**LOTTO 2: Rifiuti infettivi – CIG 7430919C56.**

**LOTTO 3: RAEE e rifiuti di manutenzione – CIG 7430955A0C.**

**LOTTO 4: Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami – CIG 743098312A.**

## Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio triennale di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, che l'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 classifica come rifiuti speciali, per le diverse sedi di Arpa Puglia dislocate nella regione ed indicate nel successivo art.2.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, distinti in base alle tipologie dei rifiuti da smaltire:

1. Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili (importo a base d'asta: € 78.900,00);
2. Rifiuti infettivi (importo a base d'asta: € 95.604,00);
3. RAEE e rifiuti di manutenzione (importo a base d'asta: € 8.338,50);
4. Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami (importo a base d'asta: € 2.922,75);

(I suddetti importi, da intendersi IVA esclusa, non comprendono gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, predeterminati da questa Agenzia ed indicati nel successivo art. 22)

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza della normativa sopraccitata, della normativa di riferimento SISTRI di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti.

Il servizio comprende:

- la raccolta dei rifiuti presso i punti di deposito temporaneo delle diverse sedi di ARPA Puglia;
- l'emissione dei documenti di trasporto ("Formulario identificativo Rifiuto - F.I.R." - art. 193 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prelevati;
- la fornitura e la consegna dei contenitori monouso e/o riutilizzabili presso i luoghi di seguito indicati;
- l'invio ad Arpa Puglia di un file excel, aggiornato mensilmente, riportante i quantitativi C.E.R. smaltiti, suddivisi per ciascuna sede (detto invio mensile è dovuto per l'intera durata contrattuale).

Le unità locali interessate alla produzione di rifiuti speciali sono riportate anche nell'allegato A, dove è indicata, per ciascuna di esse, la tipologia, la frequenza degli asportie i quantitativi annui stimati dei rifiuti.

I quantitativi presunti da smaltire, riferiti alle diverse sedi di Arpa Puglia e specificate nel predetto allegato A, comprendono rifiuti sia solidi che liquidi, sono da considerarsi indicativi e non tassativi e possono quindi subire variazioni dovute a riorganizzazioni aziendali, nonché all'andamento delle attività dell'Agenzia: essi pertanto sono forniti esclusivamente ai fini della formulazione della proposta economica.

La ditta si impegna pertanto a garantire l'esecuzione del servizio di cui trattasi alle medesime condizioni anche in caso di incremento o decremento dei quantitativi.

In particolare le scadenze di ritiro potranno essere modificate qualora, nell'ambito della revisione della normativa vigente sui rifiuti, fossero modificate le quantità massime e/o i tempi del deposito temporaneo.

Per i servizi di prelievo di materiale i cui codici C.E.R. non sono espressamente previsti dal presente Capitolato, sarà facoltà dell'ARPA Puglia richiedere un'offerta economica all'Appaltatore.

## Art. 2 - Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio interessa le seguenti sedi di ARPA Puglia:

Sede	Indirizzo
DAP Bari	Via Oberdan 18/E, Bari
	Via Caduti di Tutte le Guerre 7, Bari
DAP Taranto	via Anfiteatro 8, Taranto
	ex Ospedale Testa, c.da Rondinella, Taranto
DAP Foggia	Via Rosati, 139 Foggia
DAP Brindisi	via Galanti 16, Brindisi
DAP Lecce	via Miglietta 2, Lecce
Direzione Generale	c.so Trieste 27, Bari

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di ritiro potrebbe subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, o potrebbe variare la loro ubicazione. Il servizio dovrà venir comunque garantito nell'eventualità che in futuro dovessero venir prodotti rifiuti, delle medesime tipologie previste nel contratto, in sedi diverse da quelle sopraccitate.

Arpa Puglia si riserva altresì la facoltà, anche in applicazione di norme legislative, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che non dovessero più avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione od all'assunzione di nuove competenze.

## Art. 3 - Durata e decorrenza dell'affidamento

L'affidamento avrà la durata di 36 mesi che decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto. L'aggiudicazione comporterà automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario in favore dell'ARPA Puglia, del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 1331 cod. civile e 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., e determinerà automaticamente l'obbligo all'aggiudicatario alla continuazione del servizio, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, alle medesime ed originarie condizioni contrattuali.

E' facoltà dell'Agenzia esercitare il proprio diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto.

## Art. 4 - Corrispettivo

L'importo totale dei quattro lotti a base di gara è di **€ 188.245,25** per i 36 mesi di base iniziali, comprensivi degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso (come meglio specificati nel successivo art. 22) a cui potranno far seguito 6 mesi di proroga alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo massimo di **€ 219.619,46**.

I suddetti importi sono da intendersi al netto dell'IVA e trovano copertura sui fondi a disposizione del bilancio dell'Agenzia.

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'offerta economica presentata in gara dall'appaltatore: essi si intendono comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa, per la corretta esecuzione del servizio, costi per la sicurezza, nonché ogni altro onere previsto dai documenti di gara, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I corrispettivi contrattuali, determinati in sede di offerta a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, rimangono fissi ed invariabili per tutto il periodo dell'appalto indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio

e/o alea.

## **Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento delle fatture**

La ditta aggiudicataria dovrà emettere una fattura mensile in cui verranno riepilogate le prestazioni effettuate in tale arco temporale di riferimento presso le diverse sedi di ARPA Puglia.

Tutte le fatture dovranno essere intestate ad:

ARPA Puglia, c.so Trieste 27, 70126 Bari, C.F. e P.IVA 05830420724.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio "UFVBQD".

Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al lotto dell'appalto;
- Quantità ritirata distinta per C.E.R., data e luogo dei prelievi con relativo Centro di Costo (come indicato nell'allegato A per ciascuna sede);
- numero dei F.I.R. di riferimento;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura (si veda il successivo art.20) su cui sarà effettuato il pagamento.

In allegato alla fattura dovranno altresì essere trasmesse le copie dei relativi formulari di identificazione dei rifiuti controfirmati dal dipendente di ARPA che ha assistito alle operazioni di ritiro come descritto nel successivo art. 6 lett. A).

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'ARPA Puglia trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato *split payment* ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 c.5 bis del d.lgs. 50/2016; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l'acquisizione da parte di ARPA Puglia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

## **Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio ed oneri a carico della impresa aggiudicataria.**

Lo svolgimento del servizio deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia prevenzionistica, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

L'aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'ARPA Puglia, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato ed all'offerta presentata in sede di gara. Esso si impegna altresì ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni richieste, osservando puntualmente tutte le indicazioni e le richieste che l'ARPA stessa fornirà.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti di ARPA Puglia, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 703 del 30/12/2013 secondo quanto previsto dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché della procedura gestionale in vigore presso la Rete Laboratori di ARPA Puglia "PG24DG Rev.1" del 15/05/2017 "Modalità di raccolta e stoccaggio ai fini dello smaltimento rifiuti" di cui all'allegato "C" del presente capitolato e della Procedura LAB003\_2007 Rev. 1 del 06/10/2009 "La movimentazione dei rifiuti" di cui all'allegato "D" del presente capitolato. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di richiedere all'impresa la sostituzione del personale.

L'Impresa si impegna, altresì, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto senza recare intralcio e/o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

## **A) MODALITA' DI RACCOLTA**

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti dai punti di deposito temporaneo delle varie sedi di Arpa Puglia, secondo le periodicità indicate, ed anche qualora tali punti siano ubicati in immobili sprovvisti di ascensore, di cui l'impresa avrà comunque preso visione in occasione del sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell'offerta.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Appaltante fino ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il controllo del peso in ogni sede di prelievo dovrà avvenire mediante pesatura su bilancia, messa a disposizione dall'Impresa aggiudicataria, alla presenza di un dipendente di ARPA Puglia, che controfirmerà il F.I.R. (o la scheda di movimentazione SISTRI nell'eventualità della sua entrata in vigore), al fine di quantificare la produzione di rifiuti e riportare i quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico indicando il peso esatto.

Tale documento dovrà essere necessariamente allegato alla fattura mensile, come indicato nel precedente art. 5 del presente capitolato

## **B) TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED ANALISI CHIMICHE**

I rifiuti prodotti sono elencati e descritti nella tabella di cui all'allegato A. Il codice identificativo del rifiuto (CER) e le descrizioni indicate nella tabella si riferiscono all'Elenco Europeo dei Rifiuti (Eer) definito dalla Decisione 2014/955/Ue che modifica la Decisione 2000/532/Ce; i codici contrassegnati con asterisco (\*) si riferiscono a rifiuti speciali pericolosi.

Si precisa che i codici dei rifiuti indicati in tabella potrebbero subire delle modificazioni a seguito di ridefinizione e/o aggiornamento normativo.

Nei casi in cui sussiste l'obbligo di procedere all'analisi chimica dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti in materia, ossia:

1. **per il conferimento in discarica** (l'art. 2, D.M. 27 settembre 2010, al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4, D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36, impone al produttore l'obbligo di "caratterizzare" il rifiuto. Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti, e comunque almeno una volta all'anno);

2. **per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato** (per questo tipo di recupero, ai sensi dell'art. 8, D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 7, D.M. 12 giugno 2002, n. 161, è

*stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all'impianto e successivamente ogni 24 mesi (per i rifiuti non pericolosi) oppure ogni 12 mesi (per i rifiuti pericolosi), e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti);*

3. per i codici CER "a specchio", che sono identificati come pericolosi solo se le sostanze pericolose in essi presenti raggiungono determinate concentrazioni;

il campionamento e le eventuali analisi chimiche di caratterizzazione dovranno essere effettuati a carico dell'impresa aggiudicataria che potrà avvalersi a tal fine di un laboratorio terzo accreditato, senza alcun onere a carico di ARPA Puglia. Copia dei verbali di campionamento e di rapporti di prova dovranno essere inviati alle competenti sedi di ARPA Puglia che si riserva la facoltà di verificarli.

## **C) CADENZA DI RACCOLTA**

Come riportato nel predetto allegato A, la frequenza prevista di ritiro delle diverse tipologie di rifiuti è la seguente:

A) Rifiuti contraddistinti dai seguenti codici:

codice C.E.R. 180103\*

**cadenza: settimanale.**

B) Rifiuti contraddistinti dai seguenti codici:

codice C.E.R. 070703\*, 070704\*, 150110\*, 160506\*, 160507\*

**cadenza: bisettimanale.**

C) Rifiuti contraddistinti dagli altri codici indicati in tabella:

**cadenza: annuale o comunque su richiesta da parte della sede interessata.**

Le cadenze di ritiro potranno essere modificate qualora, nell'ambito della revisione della normativa nazionale sui rifiuti, fossero modificate in senso restrittivo le quantità massime e/o i tempi massimi per lo stoccaggio.

Per il servizio di prelievo le modalità di effettuazione sono le seguenti:

- per i rifiuti di cui alla lettera a) e b) il prelievo deve essere effettuato regolarmente nella giornata della settimana che sarà concordata con le singole sedi di raccolta (comunque in fascia compresa dal lunedì al venerdì e dalle ore 09:00 alle 13:00);
- per i rifiuti di cui alla lettera c) il prelievo deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prelievo inoltrata a mezzo PEC dalla sede di raccolta;

Tale richiesta di ritiro sarà corredata di tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- unità locali sedi del prelievo;
- quantità approssimativa dei rifiuti da smaltire suddivisa per C.E.R., con indicazione delle relative classi di pericolosità e stato fisico;
- scheda omologa rifiuto (ove previsto).

## **D) TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento e/o recupero, dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei trasportatori Autorizzati, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR, con l'impiego di personale adeguatamente formato e l'utilizzo di specifici ed idonei automezzi autorizzati.

I mezzi impiegati nel trasporto dovranno essere autorizzati al trasporto delle varie tipologie di rifiuti ed idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati; dovranno inoltre essere sottoposti ad adeguate bonifiche e sanificazioni periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti dovrà essere effettuato con automezzi chiusi e con modalità tali da assicurarne l'integrità e l'igiene.

Gli automezzi da impiegarsi per il ritiro dei rifiuti dovranno attenersi al Codice della Strada e alla normativa comunale in termini di limitazione del traffico nel territorio del Comune oggetto del prelievo o nel caso diversamente regolamentata. Gli automezzi devono essere compatibili per il transito e le manovre all'interno delle aree delle sedi locali di ARPA Puglia interessate dal prelievo, delle quali la ditta affidataria avrà obbligatoriamente preso visione durante il sopralluogo prima della presentazione dell'offerta.

Arpa Puglia si riserva la possibilità di controllare l'effettivo possesso delle relative autorizzazioni.

E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.

E' fatto divieto, in ogni caso, di effettuare operazioni di trasbordo da un automezzo all'altro all'interno delle sedi dell'Agenzia ed operazioni di trasbordo all'esterno delle sedi, per "esigenze di trasporto", così come previsto dalla normativa vigente. Dovranno in ogni caso, ad esclusione delle situazioni di effettiva ed imprevista necessità (guasti meccanici, incidenti, ecc.) al fine di evitare eventuali danni all'ambiente ed alle persone coinvolte, essere effettuate esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti.

## **E) DESTINAZIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti ritirati possono subire tre differenti destinazioni:

- 1) essere trattati o smaltiti direttamente dalla ditta che li ritira.
- 2) essere avviati al recupero attraverso soggetti terzi, pertanto la ditta che ritira i rifiuti effettua un'operazione di messa in riserva R13.
- 3) essere avviati a trattamento/smaltimento finale attraverso soggetti terzi, in tal caso la ditta che ritira i rifiuti effettua una o più operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) o deposito preliminare (D15);

E' possibile che successivamente i rifiuti vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento/smaltimento finale o che, viceversa passino attraverso altre operazioni preliminari: ne consegue pertanto che l'Agenzia deve avere preventivamente le opportune garanzie che chi effettuerà il servizio di ritiro dei rifiuti sia in grado di garantirne il successivo percorso fino al trattamento/smaltimento finale.

## **F) SMALTIMENTO**

Il servizio di smaltimento andrà effettuato a cura e a spese dell'Impresa aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. e ii. e dal D.P.R. 254/2003, nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt'oggi in vigore.

Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento alla Direzione delle diverse sedi di raccolta ovvero al personale a ciò delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente e con l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento.

Per ogni eventuale cambiamento degli impianti di destinazione dei rifiuti rispetto a quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente richiedere la previa autorizzazione di ARPA Puglia, fatto salvo tutto quanto previsto dal successivo art. 14 relativo al subappalto.

## **G) FORNITURA DEI CONTENITORI**

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire a proprio carico, con una periodicità volta a consentire la raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità, i contenitori necessari, nella quantità occorrente alle diverse sedi regionali.

E' pertanto da considerare esclusa ogni ipotesi di deposito degli stessi a cura di ARPA Puglia, diverse da quelle dettagliatamente specificate.

Per i lotti 1, 2 e 4 dovranno essere forniti contenitori separati per ogni tipologia di rifiuto contraddistinta da uno specifico codice C.E.R. I contenitori dovranno essere forniti con i pittogrammi previsti dalla normativa vigente e l'etichettatura del codice C.E.R. pertinente. Nel caso di rifiuti liquidi, oltre ai contenitori per essi, deve essere previsto un idoneo sistema di imballaggio dei contenitori con relativo corredo di materiale assorbente in caso di fuoriuscite accidentali.

Gli imballaggi dei contenitori dei rifiuti dovranno essere coerenti con la normativa ADR.

Il taglio dei contenitori dovrà essere tale da rendere agevole la loro movimentazione e il loro stoccaggio.

Per i rifiuti di cui ai codici CER 06 03 13\*, 07 07 03\*, 07 07 04\*, ai fini di evitare le operazioni di travaso, dovranno essere forniti contenitori dotati di tappi che possano essere poi raccordati alla strumentazione analitica (HPLC, ICP, ecc.): i tappi dovranno essere dotati di sistema che eviti la dispersione di vapori.

Per i rifiuti di cui ai codici CER 06 03 13\* , 07 07 03\*, 07 07 04\*, non destinati ad essere raccordati alla strumentazione analitica (HPLC, ICP, ecc.) i tappi dovranno essere dotati di sistema che eviti la dispersione di vapori e che faciliti le operazioni di rabbocco.

Per i contenitori destinati ai rifiuti liquidi, ai fini di evitare dispersioni accidentali, deve essere previsto il corredo complementare di una vaschetta di contenimento.

I contenitori per rifiuti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Certificazione UNI EN ISO 23907:2013 per i contenitori da 30 e 60 litri per i rifiuti pericolosi destinati ai CER 180103\* e 140603\*, per i quali si richiede l'imballaggio secondo la normativa ADR;
- Dotazione di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad una presa sicura;
- I contenitori destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi dovranno riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero:
  - l'etichetta "R", nera su campo giallo, identificante il contenuto di "rifiuto speciale pericoloso",



- oppure, nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Cod. CER 18.01.03\*, la scritta (ex art. 8 D.P.R. 254/2003):
 

“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, unitamente al simbolo di rischio biologico limitatamente all’imballaggio interno;
  - le etichettature previste dalle norme ADR, dal Regolamento UE 1357/2014 e la Decisione della Commissione Europea N. 2014/955 UE per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, attribuite secondo l’effettivo rischio dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto.
  - per i rifiuti speciali pericolosi non soggetti alla normativa di trasporto ADR: le etichette richieste sono quelle del Regolamento CLP “Classification and Labelling of Chemicals;
- I contenitori dovranno essere, in base alle diverse esigenze e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per specifiche tipologie di rifiuti, nuovi – “a perdere”, ovvero del tipo riutilizzabile, previa opportuna bonifica interna ed esterna a carico dell’Impresa aggiudicataria;
  - Nella ipotesi di contenitori riutilizzabili, l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la sicurezza igienica degli stessi e dovrà presentare idonea documentazione, periodicamente e, comunque, su richiesta di Arpa Puglia, attestante le modalità di pulizia, sanificazione, disinfezione ed eventuali altri trattamenti, nonché le autorizzazioni all’uopo occorrenti;
  - Il numero di volte in cui è possibile riutilizzare ciascun contenitore completo, sottoposto a tali trattamenti, garantendone le caratteristiche richieste, dovrà essere dichiarato e certificato dall’Impresa aggiudicataria fin dall’inizio dell’attività;
  - I contenitori dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in tema di sicurezza per la protezione della salute dei lavoratori, ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente sui rifiuti sanitari.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre consentire il conferimento nei contenitori originali (in vetro o altri materiali di volume variabile) di quei rifiuti che non possono esser travasati o trasferiti in altri.

## **Art. 7 - Procedure amministrative relative al servizio svolto.**

Le procedure di registrazione dei rifiuti (registro carico – scarico, M.U.D.) nonché la compilazione dei formulari (comunque forniti dalla ditta appaltatrice), su supporto cartaceo o tramite SISTRI, sono espressamente a carico dei Dirigenti Responsabili delle sedi di produzione dei rifiuti o di personale esplicitamente incaricato, mentre a carico dell’Appaltatore del servizio rimane l’obbligo, ai sensi della normativa vigente, di certificare l’avvenuto smaltimento mediante la restituzione, alla sede di ARPA oggetto del ritiro (entro e non oltre i 90 giorni dal ritiro dei rifiuti), dell’originale della quarta copia del formulario debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti, ovvero delle competenze sostitutive previste dal SISTRI nell’eventualità della sua entrata in vigore.

## **Art. 8 - Sopralluogo**

In considerazione della diversa accessibilità delle aree dell’ARPA Puglia, il sopralluogo presso le unità locali, allo scopo di prendere visione dei depositi temporanei ed individuare l’automezzo e le modalità più idonee allo svolgimento del servizio, è obbligatorio.

Data e ora del sopralluogo saranno concordati previo contatto con i seguenti riferimenti per ciascuna sede locale interessata dal servizio:

Unità Locale	Indirizzo	Referente	Tel.	E-mail
Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari	Via Oberdan 18/E, Bari	dott.ssa Anna Donadeo	080/8643115	<a href="mailto:a.donadeo@arpa.puglia.it">a.donadeo@arpa.puglia.it</a>
		dott.ssa Tiziana Di Festa	080/8643109	<a href="mailto:t.difesta@arpa.puglia.it">t.difesta@arpa.puglia.it</a>
	Via Caduti di Tutte le Guerre 7, Bari	dott. Massimo Di Mauro	080/5842982	<a href="mailto:m.dimauro@arpa.puglia.it">m.dimauro@arpa.puglia.it</a>
		dott.ssa Carmela Amenduni	080/5842986	<a href="mailto:c.amenduni@arpa.puglia.it">c.amenduni@arpa.puglia.it</a>
		sig.ra Saponaro Maria	080/5504072	<a href="mailto:m.saponaro@arpa.puglia.it">m.saponaro@arpa.puglia.it</a>
Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto	via Anfiteatro 8, Taranto	dott.ssa Manuela Miceli	099/9949762	<a href="mailto:m.miceli@arpa.puglia.it">m.miceli@arpa.puglia.it</a>
		dott. Francesco Catucci	099/9949762	<a href="mailto:f.catucci@arpa.puglia.it">f.catucci@arpa.puglia.it</a>
	ex Ospedale Testa, c.da Rondinella, Taranto	dott.ssa Delia Santomauro	099/9946360	<a href="mailto:d.santomauro@arpa.puglia.it">d.santomauro@arpa.puglia.it</a>
		sig. Maurizio Medici	099/9946300	<a href="mailto:m.medici@arpa.puglia.it">m.medici@arpa.puglia.it</a>
Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia	Via Rosati, 139 Foggia	Dott. Raffaele Molinari	0881/316224	<a href="mailto:r.molinari@arpa.puglia.it">r.molinari@arpa.puglia.it</a>
		Dott. Massimo Carmeno	0881/316224	<a href="mailto:m.carmeno@arpa.puglia.it">m.carmeno@arpa.puglia.it</a>
Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi	via Galanti 16, Brindisi	TPA Giovanni Rendini TPA Mario Carlucci	0831/099536	<a href="mailto:g.rendini@arpa.puglia.it">g.rendini@arpa.puglia.it</a> <a href="mailto:m.carlucci@arpa.puglia.it">m.carlucci@arpa.puglia.it</a>
Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce	via Miglietta 2, Lecce	dott. Antonio D'angela	0832/1810003	<a href="mailto:a.dangela@arpa.puglia.it">a.dangela@arpa.puglia.it</a>
		dott. Filippo Sturdà	0832/1810012	<a href="mailto:f.sturda@arpa.puglia.it">f.sturda@arpa.puglia.it</a>
Direzione Generale	c.so Trieste 27, Bari	Sig. Giuseppe Caccavallo	080/5460553	<a href="mailto:g.caccavallo@arpa.puglia.it">g.caccavallo@arpa.puglia.it</a>

Al termine di ciascun sopralluogo, il responsabile individuato da ARPA PUGLIA e la Ditta sottoscriveranno apposito verbale, che la ditta allegherà, a pena di esclusione, alla documentazione di gara: ne consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

#### Art. 9 - Riferimenti normativi e requisiti.

L'Impresa deve essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'area territoriale in cui opera.

L'Impresa deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara.

Sarà inoltre obbligo dell'Impresa:

- risultare iscritta al SISTRI (DM 17/12/2009 recante istruzioni sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.mm.ii).
- possedere le abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio
- assicurare un servizio tempestivo ed eseguito con la massima professionalità e serietà utilizzando proprio personale in possesso, oltre che dei requisiti tecnico professionali previsti, anche della necessaria formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (formazione generale e formazione specifica in base all'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011);
- garantire che gli addetti siano informati e operino nel rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute

nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui al successivo art. 22, presente in allegato B) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;

- fornire agli addetti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e l'equipaggiamento di trasporto necessario e garantire il loro corretto utilizzo da parte del proprio personale.

#### **Art. 10 - Nomina responsabili esecuzione dell'appalto.**

L'Aggiudicatario dovrà designare, dandone comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ad Arpa Puglia:

- un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- un Responsabile tecnico, al quale l'Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Puglia e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

#### **Art. 11 - Responsabilità dell'aggiudicatario**

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all'aggiudicatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi e della documentazione necessaria.

L'aggiudicatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente Capitolato tecnico.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'aggiudicatario.

L'ARPA Puglia ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'aggiudicatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

#### **Art. 12 - Polizza Assicurativa e Responsabilità Civile.**

Considerata la particolare natura dell'appalto e a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto all'interno delle sedi dell'ARPA Puglia, l'impresa aggiudicataria deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'ARPA Puglia, per danni provocati a persone, cose e/o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell'Impresa o comunque verificatisi in dipendenza, diretta o indiretta, dall'esecuzione del servizio.

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.500.000,00, massimale unico per sinistro e per persona, cosa e/o animale. L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità avendo essa il solo scopo di costituire ulteriore garanzia. L'Impresa è responsabile degli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione del servizio a persone e/o cose, sia all'ARPA Puglia che a terzi; pertanto è tenuta a rifondere interamente i danni e a sollevare l'ARPA Puglia da ogni corrispondente richiesta.

L'accertamento dei danni prodotti all'ARPA Puglia è effettuato, di norma, dal personale dell'ARPA Puglia in contraddittorio con l'Impresa ed è documentato da apposito verbale sottoscritto dalle due parti. L'Impresa deve provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati, qualora possibile, ovvero al risarcimento del danno.

### **Art. 13 - Documentazione da presentare.**

L'Impresa aggiudicataria della gara in oggetto, per l'esecuzione del servizio, deve obbligatoriamente fornire la seguente documentazione:

- Copia delle autorizzazioni ambientali, inclusa l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali;
- Copia della Certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001;
- Elenco dei mezzi di trasporto idonei da utilizzare per lo svolgimento del servizio (Marca – Modello – Targa);
- D.U.V.R.I. sottoscritto (si veda anche art. 22, allegato B)

### **Art. 14 - Cessione e subappalto del contratto.**

Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti", e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 106 comma 1, lettera d), a pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario di tali divieti, l'ARPA Puglia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto del servizio è ammesso nei limiti previsti dal predetto art. 105 del d.lgs. 50/2016: in tal caso, qualora l'appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi o le parti di essi che si intendono subappaltare.

In particolare, qualora la ditta aggiudicataria non sia in possesso o non intenda avvalersi di un proprio impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti, dovrà dichiarare in sede di offerta l'elenco degli impianti terzi destinatari finali del rifiuto, indicando gli estremi delle regolari autorizzazioni ambientali di cui tali impianti devono essere in possesso ai sensi della normativa vigente nonché allegare copia delle convenzioni da cui risulti il formale impegno degli impianti finali ad accettare i rifiuti per tutta la durata dell'appalto.

Essa sarà tenuta inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione per ogni modifica in merito all'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti: l'eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell'appalto non autorizzato dall'amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

E' fatto carico alla Ditta aggiudicataria dell'appalto dello smaltimento/recupero, di tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa dell'Amministrazione, il carico dei rifiuti venisse dirottato in impianti non autorizzati.

Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie.

### **Art. 15 - Cauzione definitiva (Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto).**

Entro 10 giorni dalla richiesta da parte di ARPA Puglia, a garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPA Puglia garanzia definitiva. Per ogni lotto, la garanzia definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Essa dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dall'art. 9 del disciplinare di gara.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

La garanzia definitiva deve avere durata non inferiore a 36 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Essa sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento iniziale dell'importo garantito, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPA Puglia.

Nel caso l'individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (capogruppo).

## **Art. 16 - Controllo qualitativo e quantitativo del servizio - regolare esecuzione - contestazioni - penalità.**

A cura dei Direttori dell'Esecuzione potranno venire effettuati accertamenti e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno comunicati al R.U.P., che provvederà a trasmettere all'Impresa aggiudicataria le eventuali segnalazioni, richiamandolo sull'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'Impresa aggiudicataria, debitamente accertato dalle competenti Strutture di Arpa Puglia, sarà pertanto formalmente contestato dall'Agenzia.

L'Impresa aggiudicataria potrà comunicare le proprie contro-deduzioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le contro-deduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle penalità di seguito previste.

**In relazione a ciò si precisa che l'inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di disservizio.**

Nel caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, Arpa Puglia potrà applicare le penalità come di seguito descritte:

- **250 euro per ogni inadempienza riscontrata tra le seguenti:**
  - **fornitura di contenitori non a norma o con caratteristiche difformi da quelli previsti dal presente capitolato;**
  - **impossibilità ad effettuare il controllo del peso all'atto del ritiro, mediante pesatura su bilancia, messa a disposizione dall'Impresa aggiudicataria;**
- **50 euro per ciascun giorno di ritardo per ogni inadempienza riscontrata tra le seguenti:**
  - **per mancato ritiro dei contenitori pieni e conseguente ritardo rispetto alle cadenze stabilite dal presente capitolato nel trasporto e smaltimento dei rifiuti;**
  - **per mancata consegna dell'attestazione di avvenuto smaltimento, nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente e delle informazioni dovute, riportanti l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento;**
  - **per mancata consegna dei contenitori vuoti, nella quantità necessaria a garantire il deposito temporaneo e quindi il ritiro (nella data concordata con la sede di riferimento) dei rifiuti secondo le cadenze prescritte;**
- **una pena pecuniaria pari allo 0,5% dell'importo contrattuale per il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela degli operatori dell'Appaltante, in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza – Allegato B).**

In questi casi ARPA Puglia provvederà ad emettere apposita nota di debito a carico dell'impresa per l'importo della penale applicata, che andrà pagata a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui l'ammontare delle penalità e del maggiore danno eventualmente dovuti dall'Impresa aggiudicataria sia superiore alle fatture in pagamento, la differenza verrà trattenuta sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Impresa aggiudicataria è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia.

**In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.**

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

### **Art. 17 - Altri obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si obbliga inoltre:

- a)** ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b)** ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- c)** fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
- d)** a comunicare all'ARPA Puglia ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa.

### **Art. 18 - Risoluzione**

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a)** frode nell'esecuzione del servizio;
- b)** fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata (fatto salvo quanto previsto dall'art.110 del codice degli appalti pubblici d.lgs. 50/2016);
- c)** cessione, in tutto o in parte, del contratto o subappalto affidato in difformità da quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, dalle norme del disciplinare di gara e dall'art. 14 del presente capitolato;
- d)** violazione della vigente normativa antimafia,
- e)** qualora l'aggiudicatario non risulti più possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni,
- f)** grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

- g) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale,
- h) inadempienza alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
- i) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, almeno n. 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'ARPA Puglia,

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'ARPA Puglia mediante P.E.C. e l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.

Con la risoluzione sorgerà il diritto per l'ARPA Puglia di affidare la prestazione del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'ARPA Puglia.

Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, l'ARPA Puglia ha il diritto di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni, in danno dell'Impresa appaltatrice inadempiente, mediante procedura negoziata. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della copertura assicurativa affidata e dell'importo relativo.

L'ARPA Puglia si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia di danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi dall'aggiudicatario nell'espletamento del servizio.

In caso di reiterate inadempienze degli obblighi assunti (cfr. la lettera j), la facoltà dell'ARPA Puglia di addivenire alla risoluzione del contratto è preceduta da diffida ad adempiere, spedita a mezzo P.E.C., entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si considererà risolto di diritto. In tal caso, l'eventuale credito dell'Impresa sarà incamerato, salvo la restituzione della somma rimanente dopo che l'ARPA Puglia si sarà rivalsa su di essa dei danni derivanti dalla risoluzione anzitempo del contratto.

All'Impresa appaltatrice inadempiente, sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall'ARPA Puglia, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell'Impresa appaltatrice, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'Impresa stessa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **Art. 19 - Foro competente**

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario e l'ARPA Puglia in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato tecnico, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

## **Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e ss.mm.ii.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del

maggior danno.

### **Art. 21 - Trattamento dati personali**

L'Impresa si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione del servizio in oggetto del presente capitolato nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal D.Lgs. 196/2003.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di selezione e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

### **Art. 22 - Rischi da interferenza**

L'ARPA Puglia e l'Impresa si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possono incidere sulle attività lavorative oggetto dell'incarico ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto del contratto.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008, prima dell'inizio delle attività l'ARPA Puglia e l'Impresa sottoscriveranno il DUVRI di cui all'allegato B, impegnandosi a rispettarne i contenuti.

Nel predetto documento, ARPA Puglia ha quantificato i costi da corrispondere all'Impresa relativi alle misure di prevenzione e protezione, finalizzate ad eliminare i rischi da interferenza, nella seguente misura:

- A. Lotto 1: Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili: € 620,00;
- B. Lotto 2: Rifiuti infettivi: € 620,00;
- C. Lotto 3: RAEE e rifiuti di manutenzione: € 620,00;
- D. Lotto 4: Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami: € 620,00.

### **Art. 23 - Spese**

Il contratto non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

I soggetti aggiudicatari sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture di cui all'art. 73, comma 4, D.lgs. 50/2016 (art. 3 e art. 5).

### **Art. 24 - Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato tecnico, si rinvia al Disciplinare di gara, ed alle altre norme applicabili in materia.

### **Art. 25 - Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti documenti:

- A. Elenco sedi e quantità rifiuti presunte;
- B. Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- C. Procedura Gestionale "PG24DG Rev.1" del 15/05/2017 "Modalità di raccolta e stoccaggio ai fini dello smaltimento rifiuti".
- D. Procedura LAB003\_2007 Rev. 1 del 06/10/2009 "La movimentazione dei rifiuti".